

end, dalla scorta in ben tre diverse discoteche del litorale romano e che sulla via del ritorno abbia addirittura avanzato la richiesta di incontrarsi con una prostituta di via Cristoforo Colombo;

se sia stato identificato il predetto collaboratore di giustizia, in quali processi sia impegnato e quale sia il contributo offerto alle indagini giudiziarie;

se siano stati fatti accertamenti in merito a tale grave vicenda;

se il servizio di protezione sia stato costantemente informato delle richieste del cosiddetto pentito;

se non ritenga che in tale vicenda, se accertata, si sarebbe superato ogni limite di decenza, finendo per umiliare le forze dell'ordine impegnate in compiti di vigilanza;

a quanto ammontino le spese per soddisfare i « capricci » di questo collaboratore di giustizia. (3-04082)

MISURACA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 stabilisce che per l'insegnamento ai portatori di *handicap* nelle scuole è necessario uno specifico diploma che si consegue al termine di un corso di studi di durata biennale;

tali corsi sono rimasti sospesi, in seguito alle ordinanze ministeriali n. 376/1992 e n. 354/1993, per il triennio 1993-1996;

con decreto del ministero della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998 si consentiva, ex articolo 6, alle università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei nuovi corsi;

le università siciliane hanno stipulato convenzioni con enti privati e diverse migliaia di diplomati e laureati disoccupati hanno già chiesto di essere ammessi alle

prove selettive, versando, nel contempo, una quota singola di centomila lire costituendo un *plafond*, per la sola organizzazione per le selezioni stesse, di svariate centinaia di milioni di lire;

nel passato l'ammissione ai corsi similari ha provocato non poche perplessità per l'assenza di criteri obiettivi e trasparenti;

nei primi di agosto 1999, da notizie di stampa, dovrebbero svolgersi le selezioni di detti corsi senza specificare le modalità ed i criteri ispiratori;

in Sicilia la formazione è affidata ad enti privati e in quasi tutte le province siciliane sono operanti consorzi universitari —:

quali provvedimenti urgenti ritenga opportuno adottare per garantire uno svolgimento corretto di dette prove, relazionando, altresì, sull'utilizzo delle ingenti somme introitate a titolo di quota di partecipazione alle prove di selezione;

quali provvedimenti intenda adottare per sensibilizzare le università ad affidare la gestione dei corsi ai consorzi per i corsi universitari che certamente potrebbero assicurare più trasparenza garantendo, anche, maggiore professionalità e competenza. (3-04091)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SANTORI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha concluso la procedura d'infrazione ex articolo 88 del Trattato di Amsterdam avviata nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione, in relazione all'assunzione mediante contratti di formazione e di la-

voro (leggi nn. 863 del 1984, 407 del 1990, 169 del 1991, 451 del 1994) nonché alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata (articolo 15, legge n. 196 del 1997);

la Commissione ha contestato che, in seguito alle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 407 del 1990, le riduzioni contributive per chi assume con contratto di formazione e lavoro sono differenziate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa e del settore di appartenenza, sì da risultare selettive in modo tale da rischiare di alterare la concorrenza tra imprese;

la Commissione ha altresì rilevato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria della norma che prevede aiuti in caso di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti di durata indeterminata;

il Governo italiano è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti medesimi;

appare assolutamente iniquo far ricadere le conseguenze della decisione della Commissione europea su soggetti che hanno ricevuto aiuti e agevolazioni in base a leggi dello Stato italiano e su queste ultime hanno fatto legittimo affidamento;

è stata, di fatto, modificata la disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro —:

quale sia l'intendimento del Governo in ordine al complesso dei problemi sopra indicati e quali solleciti provvedimenti intenda assumere al fine di tutelare tutte quelle aziende che, attraverso questo strumento, hanno dato lavoro stabile al 95 per cento dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro. (5-06534)

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è registrata un'intensificazione delle manovre militari lungo le coste sud-orientali della Cina al fine di intimidire le autorità di Taiwan dopo le dichiarazioni del presidente Lee Teng-hui che il 9 luglio scorso aveva dichiarato che Pechino doveva adattarsi a trattare con il suo Paese su basi di assoluta parità tra Stati;

il Governo della Repubblica Popolare Cinese, attraverso l'agenzia di stampa ufficiale *Xinhua* ha lanciato il 17 luglio scorso un duro monito a Lee Teng-hui definendo « imperdonabili i giochi separatistici di Lee » ed avvertendolo di non cercare di nascondersi dietro gli alleati americani per evitare le conseguenze delle sue dichiarazioni;

il Governo cinese ha annunciato di essere in possesso di una bomba al neutrone e di essere pronto a soggiogare Taiwan, definita « una provincia ribelle » —:

quali iniziative intendano assumere, in accordo con l'Onu e l'Unione europea, per indurre il Governo cinese a non intraprendere alcuna azione che leda l'esercizio delle libertà civili e politiche della popolazione di Taiwan con il ricorso o la minaccia di un intervento militare.

(5-06535)

SIGNORINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con legge 12 novembre 1990, n. 331, fu convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 261 del 15 settembre 1990, che reiterava il decreto-legge 192 del 21 luglio 1990, e che all'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 261 del 15 settembre 1990 dispone: « è assoggettato all'imposta di consumo nella misura di Lit. 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali... »;

sulla base di tale normativa fu riconosciuta la riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano anche a case di riposo pubbliche e private;

il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Dirette del ministero delle finanze a seguito di un parere rilasciato dall'Avvocatura dello Stato su richiesta del ministero stesso, ha impartito indicazioni alle direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte dirette, affinché l'aliquota agevolata sia applicata a tutte le strutture che esercitano attività ricettiva, esclusivamente in forma di attività industriale e cioè a scopo di lucro;

di conseguenza vengono escluse dalle agevolazioni di che trattasi le case di riposo per anziani, gestiti da Enti pubblici e Ipab, che non perseguono scopo di lucro;

l'applicazione di tale parere viene a determinare, a parità di attività svolta, forti discriminazioni fra soggetti, che esercitano, sia pure con scopi diversi, la medesima attività;

inevitabilmente la revoca dell'agevolazione comporta una rideterminazione delle rette a carico degli assistiti delle case di riposo gestite da Ipab -:

se sia a conoscenza della situazione che si è determinata e se non ritenga di dovere intervenire per eliminare le diseguaglianze che si sono venute a creare.

(5-06536)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BERGAMO. - *Al Ministro della sanità.*
- Per sapere - premesso che:

la recente sentenza della 1^a sezione del Tribunale civile di Roma (n. 21060 del 27 novembre 1998) nel ricorso di 385 emofilici contro il Ministero della sanità per le infezioni trasmesse dai prodotti derivati dal sangue, acquistati dal Ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale (farmacie e/o ospedali), ha accolto le istanze dei ricorrenti, riconoscendone il diritto a un risar-

cimento del denaro (biologico, morale, materiale e alla vita di relazione), in aggiunta all'indennizzo di « solidarietà » di cui alle leggi nn. 210 e 238;

tale azione giudiziaria costituisce l'avanguardia di un problema di dimensioni maggiori e tuttavia ben circoscritte;

i pazienti emofilici, in quanto malati cronici, segnalano come il loro caso differisce significativamente da quello di altri cittadini infettati da una o comunque da un numero ben preciso e individuabile di trasfusioni poiché, a causa della natura stessa della loro malattia, erano costretti a fare uso di tali prodotti fino a 30 volte all'anno, al punto che il loro trattamento è stato definito « obbligato » e assimilato a quello obbligatorio dei vaccinati;

il danno subito dagli 820 fra essi infettati dall'Hiv (oltre 400 dei quali sono poi deceduti per Aids) e dai circa 3500 complessivamente infettati dai virus dell'epatite B e C è estremamente grave;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per risolvere la situazione descritta e rendere così finalmente giustizia a chi, già affetto da una grave malattia congenita, vittima incolpevole, ha pagato anche con la vita colpe e negligenze sulla farmaco-sorveglianza e ritardi sul piano sangue, anche in considerazione del fatto che la conoscenza delle dimensioni esatte del problema (ottenuta dal Ministero attraverso le leggi n. 210 del 1992 e n. 238 del 1997) consente una previsione di spesa ben definita;

per quali motivi, contraddicendo proprie dichiarazioni pubbliche, abbia proposto ricorso contro la sentenza del procedimento giudiziario prima indicato durato dal 1993 al 1998, tempi che la Corte europea ha giudicato eccessivamente lunghi condannando peraltro lo Stato italiano;

se non ritenga di richiedere alle case farmaceutiche del settore emoderivati di concorrere con una parte rilevante dei profitti degli anni 1980 e 1990 per avviare una transazione relativamente al procedimento giudiziario. (4-25007)